



COMUN DE ÀLIE
COMUNE DI ALLEGHE
Provincia di Belluno



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 01.10.2015)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Alleghe ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo n. 23/2011.
- 2) Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi di gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Alleghe, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 2) L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2016.
- 3) L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalla legge regionale in materia di turismo e dalla L.R. 11/2013 di disciplina dell'esercizio dell'attività agrituristica) ubicate nel territorio del Comune di Alleghe.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

- 1) L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Alleghe, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
- 2) Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Il regolamento non crea alcuna responsabilità in capo ai gestori delle strutture ricettive in ordine al pagamento dell'imposta, che colpisce solo ed esclusivamente i soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive medesime.

Articolo 4

Esenzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Alleghe;
 - b) i minori fino al compimento del 13° (tredicesimo) anno di età;
 - c) gli appartenenti alle forze dell'ordine e della protezione civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - d) in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione:
 - o tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale;
 - o gli appartenenti alle associazioni di volontariato;
 - e) i lavoratori dipendenti che soggiornano nel Comune di Alleghe per motivi di lavoro;
 - f) gli autisti di pullmann e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullmann e per un accompagnatore turistico a gruppo.

Articolo 5

Misura dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

- 2) Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000 n.267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Esse possono essere modificate di anno in anno, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
- 3) L'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 (quindici) pernottamenti annuali consecutivi, indipendentemente dal tipo di struttura ricettiva ospitante e dal tipo di contratto.

Articolo 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- 1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Alleghe sono tenuti ad informare i propri ospiti, esponendo in appositi spazi un cartellino plurilingue, redatto e fornito dall'Amministrazione, relativo all'applicazione, all'entità e all'esenzione dell'imposta di soggiorno.
- 2) Il gestore della struttura ricettiva dichiara all'Ufficio Tributi, entro il giorno 15 di ogni mese, il numero di coloro che hanno pernottato e il numero delle presenze imponibili ed esenti relativi al mese precedente.
La dichiarazione è effettuata e trasmessa al Comune con modalità telematica obbligatoria.
La dichiarazione mensile va effettuata anche se negativa, ad esclusione dei periodi per i quali è stata comunicata al Comune la chiusura della struttura ricettiva.
- 3) Al fine di garantire la tutela dei dati, degli atti, dei documenti, delle informazioni e delle notizie di cui al comma 2 dell'art. 6 e al comma 3, punto a) e b) dell'art. 8, il Comune può emanare apposite disposizioni che ne regolano la raccolta, l'elaborazione, l'accesso, l'analisi, l'utilizzo e la tutela dei dati.
- 4) Il gestore della struttura ricettiva compila e consegna al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno il conto giudiziale (modello 21 approvato con D.P.R. 194/1996) nel quale vanno registrati per cassa tutti i riversamenti fatti al Comune nell'anno solare precedente.

Articolo 7

Versamenti

- 1) I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Alleghe.
- 2) Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo alla riscossione, nei modi seguenti:
 - a) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
 - b) mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale;
 - c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

- 1) Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.6.
- 2) Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione i fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 3) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) individuare forme di collaborazione con l'Ufficio I.A.T. ed il Consorzio Operatori Turistici, operanti sul territorio al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti, con particolare riferimento ai dati concernenti le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, anche attraverso la consultazione del modello "ISTAT C/59" relativo alla rilevazione statistica delle presenze e degli elenchi delle case e degli appartamenti in affitto;
- d) individuare forme di collaborazione con altri Enti ed Istituzioni al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti.

Articolo 9

Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- 3) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 4) Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

- 1) Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto nei termini di legge, decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Alleghe da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a € 2.000,00 la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.

- 3) Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 15,00 per ciascuna stagione turistica.

Articolo 12
Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 13
Disposizioni transitorie e finali

- 1) Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.
- 2) Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
- 3) Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, il Regolamento per la disciplina Generale delle Entrate approvato con deliberazione consiliare n° 38 del 15.12.2010.